



COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA



REGIONE SICILIA

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA



PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (LEGGE 29 NOVEMBRE 2005 N°15)



INTERVENTO

**ELABORATO
n°2**

REDATTO DA:

ING. MAZZEO ORAZIO (CAPO SERVIZIO URBANISTICA) capogruppo
ARCH. FAZIO SALVATORE (CAPO SERVIZIO 3 - UFFICIO STAFF DEL SINDACO)
GEOM. GITTO GIUSEPPE (SERVIZIO AMBIENTE)
GEOM. CALVO GIUSEPPE (SERVIZIO STRADE)

**VISTI
PARERI
E/O
VALIDAZIONE**

Il Responsabile del Procedimento	Altri VISTI:	
Ing. Mazzeo Orazio	Il commissario ad acta	
	ARCH. MARIO TOMASINO	

Data:

Rev. _____ del _____ Rapp.: _____
GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO
(DET. DIR. VII° N° 561/2010 REG.GEN. N°1975/2010)

ART. 1

CONTENUTI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Il Comune di Barcellona P.G. in attuazione alle disposizioni normative in materia di utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.), di cui alla L.R. 15 del 29/11/2005 (pubblicata sulla GURS n. 52 del 02/12/2005) ed in attuazione alle "Linee guida" per la redazione del suddetto P.U.D.M., emanate dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con proprio decreto del 25/5/2006 (pubblicato sulla GURS n. 32 del 30/6/2006), ha redatto il Piano per l'Utilizzo delle aree del Demanio Marittimo ricadenti nell'ambito dei propri confini comunali, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 15/2005. Le presenti norme regolamentano l'utilizzazione delle suddette aree demaniali comprese tra la foce del Torrente Mela a est e quella del Torrente Termini a ovest, secondo le regole ed i parametri indicati dalle citate "Linee guida" regionali, di cui al citato D.A. n. 25/5/2006. In linea con le suddette fonti normative, il piano risponde alle esigenze di salvaguardare e tutelare il bene demaniale e marittimo, garantendo al meglio la sua libera fruizione, secondo modalità e comportamenti mirati alla sua stessa valorizzazione.

Le presenti norme quindi esplicitano le previsioni e le modalità attuative del piano, costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato n°1-Relazione Tecnica Descrittiva
- Elaborato n°2-Norme Tecniche di Attuazione
- INQUADRAMENTO TERRITORIALE:
 - Tav. A. Ortofoto anno 2008 -Scala 1:10.000
 - Tav. B Aerofotogrammetria anno 1997 -Scala 1:10.000
 - Tav. C Stralcio P.R.G. vigente -Scala 1:5.000
- Tavole di Stato di Fatto:
 - Tav. SF1. Quadro territoriale delle aree demaniali -Scala 1:10.000
 - Tav. SF2. ZONA CALDA'-CICERATA -Scala 1:1000
 - Tav. SF3. ZONA CENTRO -Scala 1:1000
 - Tav. SF4. ZONA SPINESANTE -Scala 1:1000
 - Tav. SF5. ZONA DEPURATORE -Scala 1:1000
- Tavole di Previsioni di Piano:
 - Tav. PP1. Quadro territoriale delle aree demaniali -Scala 1:10000
 - Tav. PP2. ZONA CALDA'-CICERATA -Scala 1:1000
 - Tav. PP3. ZONA CENTRO -Scala 1:1000
 - Tav. PP4. ZONA SPINESANTE -Scala 1:1000
 - Tav. PP5. ZONA DEPURATORE -Scala 1:1000
 - Tav. PP6. Tipologie di dettaglio delle strutture previste – Scale varie
- Tav. D Documentazione fotografica
- CD – Elaborati di piano su supporto informatico

ART. 2

DEFINIZIONE E UTILIZZAZIONE AREA DEMANIALE

L'area marittima demaniale oggetto del presente Piano è da intendersi quale superficie della costa costituita dagli arenili. L'intera fascia marittima demaniale, con esclusione dei servizi offerti nei lotti in concessione, sarà fruibile a titolo gratuito nell'ambito del territorio comunale. Il Comune e/o i privati potranno gestire direttamente le aree del demanio marittimo, per le quali hanno richiesto ed ottenuto preventiva concessione dall'Autorità Demaniale, in conformità alle previsioni del presente P.U.D.M. e della normativa vigente in materia.

ART. 3

PULIZIA ED IGIENE

Nei tratti di costa o di mare elencati nel Decreto Assessoriale della Sanità, adottato annualmente, e nei tratti indicati in apposita Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 5 del D.A. della Sanità dell'8/2/96, la balneazione sarà vietata con apposita segnaletica. Le aree degli arenili concessi in gestione dovranno essere interamente pulite per tutto l'anno a cura del concessionario, che avrà l'onere di trasportare i rifiuti prodotti negli appositi cassonetti comunali per la raccolta. Lo stesso concessionario dovrà avere cura di pulire – oltre ad ogni spazio direttamente utilizzato -anche le aree limitrofe al lotto in concessione (in direzione ME e PA), per una lunghezza da ogni lato pari al fronte demaniale marittimo in concessione e per tutta la profondità della fascia demaniale. Il Comune, nel periodo estivo, garantirà il posizionamento di un numero congruo di cestini e cassonetti sugli arenili e/o aree pubbliche adiacenti e, comunque, in tutte quelle zone della costa quotidianamente fruite dai bagnanti.

ART. 4

VIGILANZA ED ASSISTENZA

La vigilanza a mare per il soccorso dei bagnanti e dei natanti sarà garantita dalla Capitaneria di Porto competente. Ogni stabilimento balneare, area attrezzata etc. dovrà essere attrezzato di propria autonoma postazione di salvataggio, in aggiunta alle necessarie attrezzature di pronto soccorso e nel rispetto degli standards previsti dalle normative vigenti.

Nelle spiagge a libero accesso sarà cura del Comune prevedere sufficienti servizi ausiliari di vigilanza, mediante idonee postazioni presidiate da bagnini abilitati a tali servizi.

Tali compiti potranno essere attivati, previa sottoscrizione di apposita convenzione, anche mediante affidamento a terzi in possesso di personale, requisiti e mezzi necessari al loro espletamento, così come previsto dalle specifiche norme vigenti in materia.

ART. 5 REGOLE GENERALI – SUDDIVISIONE ED UTILIZZO DELLE AREE–

Al fine di regolamentare in via generale l'utilizzazione delle aree marittime, negli elaborati del P.U.D.M. come stabilito dal Decreto 25/5/2006, richiamato al precedente art. 1, viene rappresentato lo stato di fatto del litorale;

si individuano:

- le aree demaniali; -il fronte demaniale accessibile (balneabile, riprodotto con colore blu sui grafici); -il fronte demaniale inaccessibile (non balneabile, riprodotto con colore rosso sui grafici). Nel tempo, quest'ultimo, potrà subire variazioni per cause naturali o a motivo del divieto alla balneazione in relazione alle misure di tutela della salute pubblica, di cui alle vigenti disposizioni regionali e conseguenti ordinanze della Capitaneria di Porto territorialmente competente;
- le aree già oggetto di concessioni demaniali valide alla sua data di redazione nonché le aree pubbliche esistenti.
- le aree già oggetto di nuove concessioni demaniali nonché le aree pubbliche di previsione.

Al fine di rappresentare ed individuare il limite a mare (battigia) più aderente alla realtà del fronte demaniale oggetto del Piano, si è operato un rilievo tra il mese di gennaio-marzo 2011 posizionandolo sulla base cartografica messa a disposizione, determinando con ciò una restituzione quanto più possibile reale.

Ciò ha influito nella quantificazione e perimetrazione delle aree demaniali come determinate dopo averne perimetrato i contorni, tramite misure grafiche computerizzate.

Il demanio marittimo oggetto di Piano è stato suddiviso in Area, Ambiti, Lotti e aree ad uso pubblico:

- a) n. 1 "Area", estesa a tutta la costa, tra la foce del torrente Mela ad est e la foce del torrente Termini ad ovest;
 - b) n. 4 "Ambiti" così denominati:
 - zona caldà-cicerata, tra la foce del torrente Mela ad est e la foce del torrente Idria ad ovest;
 - zona centro, tra la foce del torrente Idria ad est e la foce del torrente Longano ad ovest;
 - zona spinesante, tra la foce del torrente Longano ad est e la via Eolie ad ovest;
 - zona depuratore, tra la via Eolie ad est e la foce del torrente Termini ad ovest;
 - c) n. 18 "Lotti", e n. 21 "Aree ad uso pubblico" come definiti dalle "Linee guida" regionali, "ovvero porzioni delimitate di superfici, i lotti in concessione ai privati sono individuati attraverso una precisa identificazione delle relative coordinate geografiche, che formano oggetto di rilascio di concessioni demaniali marittime".
- I n. 4 "Ambiti" sono stati individuati proprio in riferimento ai parametri indicati al punto

7) delle "Linee guida", i n. 18 "Lotti" sono la risultante dei n. 4. esistenti fino alla scorsa stagione balneare 2010, sommati a n. 14 nuove previsioni per le quali potranno essere richieste le relative concessioni demaniali, e le n. 21 "Aree ad uso pubblico" sono la risultante dei n.11 esistenti sommati a n. 10 di nuove previsioni.

In dettaglio:

1)-zona caldà-cicerata, tra la foce del torrente Mela ad est e la foce del torrente Idria ad ovest:

con al suo interno n° 1 lotto preesistente denominato P.1, n° 2 lotti di previsione denominati C.1 e F.1, n° 3 aree ad uso pubblico preesistenti denominate AP1, AP2 e AP3, e n° 3 aree ad uso pubblico in previsione denominate APP1, APP2 e APP3;

2)-zona centro, tra la foce del torrente Idria ad est e la foce del torrente Longano ad ovest:

con al suo interno n° 1 lotto preesistente denominato P.2, n° 5 lotti di previsione denominati F.2-C.1-B.1-B.2-F.3, n° 3 aree ad uso pubblico preesistenti denominate AP4, AP5 e AP6, e n° 2 aree ad uso pubblico in previsione denominate APP4, APP5 e n°1 area servizio di quartiere area attrezzata a servizio per fruibilità del mare denominata S.1 (tipo pubblico o privata) e così come normata dalle N.T.A. del p.r.g. vigente;

3)-zona spinesante, tra la foce del torrente Longano ad est e la via Eolie ad ovest:

con al suo interno n° 2 lotti preesistenti denominati P.3 e P.4 (di questo si prevede l'ampliamento), n° 3 lotti di previsione denominati A.1-D.1-F.4, n° 5 aree ad uso pubblico preesistenti denominate AP7, AP8, AP9, AP10, AP11, e n° 3 aree ad uso pubblico in previsione denominate APP6, APP7, APP8;

4)- zona depuratore, tra la via Eolie ad est e la foce del torrente Termini ad ovest;

con al suo interno n° 3 lotti di previsione denominati E.1-B.3-F.5, n° 2 aree ad uso pubblico in previsione denominate APP9, APP10;

In tale zona, al confine con il torrente termini, insiste il depuratore comunale e in atto sono in esecuzione dei lavori di ripascimento che potranno comportare modifiche alla battigia.

Si prevede altresì la specifica destinazione del lotto individuato dalla sigla B2, ricadente nella zona centro, tra la foce del torrente Idria ad est e la foce del torrente Longano ad ovest, per l'insediamento di spazi opportunamente attrezzati per la continuità terapeutica e le pratiche riabilitative dei diversamente abili.

AREA 1

AREA 1	
Descrizione (profilo morfologico, paesaggistico-ambientale, economico-sociale)	Si presenta come fascia di spiaggia lunga e pressoché rettilinea, di profondità variabile, formata da larghe strisce di sabbia fine e ghiaia minuta antistanti, l'abitato lineare che si sviluppa a ridosso della linea di costa, e che pertanto vi gravita con densità urbana progressivamente degradante: dal centro situato nella zona denominata centro, fino alle periferie al limite ovest determinato dal torrente termini e ad est dal torrente mela. Tutta l'area è interessata da fenomeni erosivi di varia entità a secondo dei tratti, ed è oggetto, attualmente, di intervento a difesa della costa (ripascimento) nella zona denominata depuratore.
Destinazione d'uso	Risultano già rilasciate n. 4 concessioni demaniali, riconducibili alle destinazioni d'uso indicate a fianco: P.1-stabilimento balneare; P.2 –gazebo/chiosco/sedie e tavolini per attività di ristorazione/pizzeria; P.3-chiosco per vendita giornali; P.4 chiosco/tavolini e sedie per vendita panini. • Il piano conferma le suddette concessioni prevedendo la modifica della P.4 da mq. 20 a mq 200 e ne prevede altre 14, di cui: • N. 3. Aree attrezzate per la balneazione di cui n.1 con accesso animali d'affezione e n.1 area per l'insediamento di spazi opportunamente attrezzati per la continuità terapeutica e le pratiche riabilitative dei diversamente abili. • N. 1 Stabilimento balneare con accesso animali d'affezione • N.2 punto di ristoro (chiosco) • N.1 Area attrezzata per la fruibilità del mare(servizio di quartiere ex colonia) • N. 5 Area alaggio, ormeggio, imbarcazioni da pesca di tipo professionale e dilettantistico • N. 1 Area ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti N. 1 Area attrezzata per pratiche sportive giochi, ricreative, oltre ad aree destinate ad uso pubblico.
Concessioni ammissibili	Quelle previste nel piano in conformità alle norme per i PUDM.
LFDM (lunghezza del fronte demaniale marittimo)	4672(battigia) ml
LFDMI (lunghezza del fronte demaniale marittimo inaccessibile)	1092(battigia) ml
LFDMA (lunghezza del fronte demaniale marittimo accessibile, pari a LFDM -LFDMI)	3070(battigia) ml
LFDMC (lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione)	510(battigia) ml +138 ml. (interno area spiaggia)
LFDMLF (lunghezza del fronte demaniale marittimo lasciato alla libera fruizione)	3070(battigia) ml pari al 65,71% della LFDM (maggiore del 50% prescritto)
LFDMPC (lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione)	510(battigia) ml pari al 10,92% della LFDM +138 ml.(interno area spiaggia)

ART. 6

PARAMETRI E PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle aree previste dal P.U.D.M. le concessioni demaniali marittime, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche etc.) devono rispettare in particolare i seguenti parametri e prescrizioni:

- 1) tra ogni concessione di nuova previsione deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml., salvo l'esistente regolarmente autorizzato e le deroghe previste nel piano;
- 2) il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico;
- 3) l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare, in linea di massima, i 4,5 ml. da terra;
- 4) l'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,70;
- 5) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno convogliati in fosse settiche a tenuta opportunamente dimensionate;
- 6) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
- 7) le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA;
- 8) i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;
- 9) sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria nonché, previa autorizzazione dell'ARTA, la manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo;
- 10) negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
- 11) ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso;
- 12) nelle aree in concessione tutte dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;
- 13) l'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio, e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze;
- 14) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia

demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;

15) ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,50 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

16) è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

17) è obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata.

18) è posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri ad di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

19) ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, deve essere lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00.

20) gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

21) non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'autorità marittima e/o dall'Amministrazione regionale competente.

22) la sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf etc, è consentita all'interno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.

23) le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente capitaneria di porto, tenuto conto della effettiva necessità, previa autorizzazione dell'ARTA.

24) potranno essere autorizzati dall'ARTA prelievi, per gli usi consentiti, di acqua marina, previo rilascio di concessione demaniale marittima.

25) nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionali) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili, previo nulla osta dell'ARTA sentito il parere, ai fini della sicurezza, della capitaneria di porto competente.

26) I servizi igienici dovranno essere contenuti in strutture di legno, allacciate, ove possibile alla civica fognatura o con pozzetti di raccolta interrati e svuotabili dall'esterno (fosse settiche a tenuta opportunamente dimensionate); le docce dovranno avere scarico autonomo in un pozzo del tipo assorbente, con divieto assoluto di utilizzo di prodotti detergenti.

ART. 7

ATTIVITA' CONSENTITE NEL DEMANIO MARITTIMO

Nel demanio marittimo è consentita, come prescritto nel D.A. 25/05/2006, la realizzazione delle seguenti strutture:

- 1) stabilimenti balneari (anche con ricovero animali d'affezione), corsie per alaggio imbarcazioni, aree attrezzate per la balneazione (anche con ricovero animali d'affezione), punti di ristoro, ormeggio rimessaggio e noleggio natanti, alaggio e ormeggio imbarcazione da pesca di tipo professionale e dilettantistico, specchi d'acqua, servizi di quartiere area attrezzata a servizio per fruibilità del mare (pubblico/privato), aree attrezzate per giochi, attività sportive e ricreative in genere; tutte rientranti nelle "aree demaniali attrezzate".
- 2) "spiagge libere".
- 3) area ludica, area a passeggiata-pista ciclabile-footing etc; tutte rientranti nelle aree ad uso pubblico.

A-AREE ATTREZZATE (LOTTI)

1. Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari, la cui superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 3.000 mq, e quella coperta può essere prossima al 10%; al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

Destinazioni ammesse: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc.

I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:

- a) servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- b) cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
- c) docce al coperto per un minimo di 2;
- d) docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- e) una passerella principale in doghe di legno collegate tra loro, appoggiata al suolo in modo tale da garantire anche idoneo percorso per i disabili;
- f) servizi per la sicurezza della balneazione (locale di primo soccorso, deposito per attrezzature, locale tecnico);
- g) un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

In prossimità di alcuni stabilimenti balneari, si dovranno prevedere degli spazi riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 15/05;

Vanno derogate e/o adeguate al piano spiaggia le strutture balneari esistenti con relative superfici e parametri già autorizzate.

Il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili

non può essere superiore a 100 ml ad esclusione di interventi di interesse pubblico. L'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml 2,70. Nella fascia di m. 5,00 dalla battigia prospiciente gli stabilimenti balneari esistenti e di progetto sarà vietato il posizionamento di sedie, ombrelloni e di quanto altro; ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, deve essere lasciato un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt 5,00.

2. Aree attrezzate per la balneazione

Tali aree attrezzate per la balneazione devono essere dotate dei seguenti servizi minimi:

- cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8;
- servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.

Destinazioni ammesse: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.

La superficie da assentire in concessione, in linea di massima, non può superare i 2.000 mq di cui non più del 5% coperta;

Si prevede altresì la specifica destinazione di un'area attrezzata per la balneazione individuata dalla sigla B2, ricadente nella zona centro, tra la foce del torrente Idria ad est e la foce del torrente Longano ad ovest, per l'insediamento di spazi opportunamente attrezzati per la continuità terapeutica e le pratiche riabilitative dei diversamente abili.

3. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

In prossimità di alcuni stabilimenti balneari, si dovranno prevedere degli spazi riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 15/05;

In tali spazi si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari.

In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.

All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani

abilitati al salvamento.

L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4. Aree adibite allo alaggio e ormeggio imbarcazioni da pesca di tipo professionale e dilettantistico

In tale aree è consentita l'installazione di piccoli manufatti di servizio secondo tipologie analoghe per sistema costruttivo e materiali a quelle previste nella tavola tipologie di dettaglio delle strutture previste.

A servizio delle strutture possono essere riservati specchi acquei e relativi corridoi di lancio, nella misura ritenuta idonea e secondo criteri stabiliti dalla capitaneria di porto competente.

Gli specchi acquei ed i corridoi di lancio dovranno essere appositamente delimitati.

5. Aree attrezzate per giochi, attività sportive e ricreative in genere

Parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie, e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari, con i seguenti servizi minimi garantiti:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
- rimessa o magazzino;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta di rifiuti.

Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.

Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq.

6. Punto di ristoro(chiosco)

Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

Devono essere assicurati i servizi per la raccolta dei rifiuti.

La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 mq. in linea di massima, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc ..

7. Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti

Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri, etc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini.

Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:

-servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;

- magazzino;

- servizi per la raccolta dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture in linea di massima, non può superare i 50 mq.

Destinazioni ammesse: bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro, corridoi di lancio. Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

8. Piattaforme galleggianti

Nei tratti di costa giudicati sicuri ed idonei per la balneazione, a servizio di strutture per la balneazione e di esercizi commerciali e ricettivi che prospettano o insistono direttamente sul demanio marittimo è consentita la collocazione in mare, previo specifico nulla osta dell'ARTA e parere della capitaneria di porto competente, di piattaforme galleggianti.

L'installazione deve avere carattere esclusivamente stagionale e sarà ammessa limitatamente al periodo 1° giugno-30 settembre.

9. Area servizio di quartiere

Area servizio di quartiere :

area attrezzata a servizio per fruibilità del mare denominata S.1 (pubblico/privato) e così come normata dalle N.T.A. del P.R.G. vigente.

B-Spiagge libere.

Si tratta di quella parte del territorio demaniale lasciata esclusivamente all'uso pubblico con accesso libero e gratuito.

Tutti gli arenili non individuati dal presente piano per le attività indicate ai punti precedenti rimangono destinati alla fruizione pubblica, ferme restando le limitazioni alla balneazione emesse dalle competenti Autorità.

Al fine di consentire la migliore fruizione degli arenili, il Comune può installare/installerà:

-idonee passerelle, scalette e pedane, purchè in legno e senza l'esecuzione di ancoraggi fissi. Le passerelle devono essere realizzate in modo tale da consentirne l'utilizzo da parte dei portatori di handicap.

-cestini portarifiuti, docce e pannelli informativi, nonché di WC pubblici (del tipo chimico, di facile collocazione, pulizia e rimozione) ed attrezzature di vario tipo come fontanelle, camminamenti, blocchi di parcheggio biciclette, le postazioni di salvataggio, etcc.

C-Aree ad uso pubblico

Si tratta di quella parte del territorio demaniale lasciata esclusivamente all'uso pubblico con accesso libero e gratuito.

Saranno attrezzate secondo le diverse tipologie indicate nel P.U.D.M., disciplinate, sia nella progettazione che nell'esecuzione, dalle seguenti norme nonché dalla normativa vigente in materia e previo specifico nulla osta dell'ARTA e parere della capitaneria di porto competente.

Art. 8

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI

I manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà ed essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili.

Nei locali di deposito di materiali incendiabili le strutture dovranno essere trattati con pittura ignifuga intumescente. Le superfici trasparenti devono essere realizzate con l'impiego di materiale idoneo tipo plexiglass e/o vetro di sicurezza di spessore idoneo all'impiego previsto.

Potrà essere autorizzato l'impiego di materiale ferroso o similare limitatamente agli elementi portanti non a vista.

Per quanto attiene ai colori i manufatti dovranno avere le tonalità naturali del legno, al fine di integrarsi al meglio con l'ambiente circostante.

La tipologia dei manufatti dovrà prevedere:

– una struttura principale, con elementi verticali ed orizzontali, recante su una facciata visibile il logo turistico del Comune di Barcellona P.G., eventualmente ricopribile con teli o altri materiali idonei alla creazione di zone d'ombra;

– eventuali strutture secondarie, di altezza non superiore a quella principale, necessarie per l'articolazione dei locali attrezzati e funzionali alle destinazioni d'uso.

Art. 9 VALIDITA' TEMPORALE

Il presente piano ha validità per un periodo di sei anni dalla data di approvazione dell'ARTA. Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il piano potrà essere prorogato dall'ARTA anche per uguale periodo.

Art. 9 NORME FINALI DI RINVIO

Le attività, e le installazioni dovranno essere smontate al termine del periodo autorizzato, fatta eccezione solamente per quelle a carattere annuale e ad uso pubblico; esse non potranno essere autorizzate o rinnovate se non dopo l'approvazione delle presenti norme e se conformi al Piano di Utilizzo.

L'utilizzo delle aree demaniali costiere resta subordinato alla concessione rilasciata dall'ARTA. Le aree previste dal piano di utilizzo come aree concessionabili rappresentano la capacità massima insediabile lungo la costa, distribuibile nell'arco di un decennio. Per quant'altro non espressamente formulato nelle presenti norme si rimanda all'applicazione delle disposizioni regionali in materia di utilizzo del pubblico demanio marittimo ed in particolare alle citate "Linee Guida" per la redazione del presente Piano di cui al D.A. 25/05/2006 dell'ARTA, delle norme di settore e alle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Le presenti norme valgono se ed in quanto non in contrasto con le vigenti leggi in materia, comunque applicabili in ambito regionale, fermo restando che l'eventuale entrata in vigore di nuove norme di settore prevarranno sulle stesse.